



# **COMUNE DI PALMI**

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA LOCALIZZAZIONE, DELOCALIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E  
MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI E DI TELEFONIA MOBILE**



Approvato con deliberazione del C.C. n° 55 del 04.07.2019

Modificato con deliberazione del C.C. n° 73 del 02.09.2019

## Premessa

Le disposizioni normative in materia di telecomunicazioni hanno semplificato il procedimento di autorizzazione per l'installazione degli impianti e delle stazioni per la telecomunicazione e la telefonia mobile, favorendo un proliferare di nuovi impianti.

Si vive sempre più immersi in un invisibile ambiente elettromagnetico, in minor parte generato da sorgenti naturali (sole, terra, scariche atmosferiche) e in parte crescente, artificiali (distribuzione dell'energia elettrica, ripetitori, telefoni cellulari, apparecchi domestici), con comprensibili timori della pubblica opinione sui rischi cui si è sottoposti.

Il Comune di Palmi attentissimo ai problemi della difesa della salute e dell'ambiente, intende regolamentare sulla base dei compiti e delle facoltà riconosciute dalla **L. 36/2001** la diffusione e le modalità attuative per l'installazione degli impianti di radiofrequenza, facendo riferimento ai seguenti principi:

1. **Tutela della salute, quale diritto primario ed insostituibile della comunità amministrata:** Il comune attua questo principio attraverso una regolamentazione atta a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, a protezione dell'incolumità dei cittadini come stabilito dalla Costituzione;
2. **Rispetto e conservazione dell'ambiente:** la Costituzione promuove e tutela la conservazione dell'ambiente, il comune attua questo principio pianificando, ove possibile, la localizzazione di impianti non esenti da potenziali rischi di inquinamento;
3. **Dirette modalità di controllo:** il comune ritiene di esercitare il potere regolamentare assegnato dalla legge per localizzare gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni in quanto necessari alla collettività ed assimilabili a servizi di pubblico interesse prevalentemente in zone esterne al centro storico ed a luoghi ad alta frequentazione di persone individuando dei siti sensibili ove è vietata l'installazione;
4. **Limitazione degli impianti da dislocare sul territorio:** il comune programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale.

**Considerato** che l'**art. 32 della Costituzione** recita "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...";

**Che** è interesse primario dell'Amministrazione di Palmi disciplinare la diffusione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei principi dettati dall'**art. 32 della Costituzione** e delle disposizioni contenute nella **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001** "Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

**Che** nella suddetta legge, l'**art. 8, comma 6**, recita: "I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

**Che** la disciplina del **D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259** "Codice delle comunicazioni elettroniche", prevede la confluenza in un unico procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni, senza privare l'Ente Locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto ex **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**;

**Che** l'avvento di nuove tecnologie di comunicazione elettronica sta producendo presso gli Uffici del Comune un notevole afflusso di richieste di nuove installazioni di impianti per le reti di telefonia mobile;

**Che** l'Amministrazione intende minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dotando il territorio di Palmi di uno strumento di Pianificazione Territoriale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, in grado di garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale, nel rispetto di uniformi criteri di tutela della salute, dell'ambiente e del territorio;

**Che l'Art. 10 (Tutela della salute) comma 1 dello Statuto comunale** recita: "Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia";

**Che l'Art. 13 (Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e artistico) ai commi 1 e 2 dello Statuto comunale** recita: (comma 1) "Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente considerato nella sua accezione più ampia e cioè come valore naturalistico, paesaggistico, fisico e sociale, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque". (comma 2) "Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività";

**Che l'Art. 16 (Assetto ed utilizzazione del territorio e dell'ambiente) ai commi 1, 2, 3, dello Statuto comunale** recita: (comma 1) "Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori d'inquinamento pur salvaguardando le attività produttive locali"; (comma 2) "Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, del paesaggio, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali artigianali e commerciali sempre salvaguardando i limiti della compatibilità ambientale. Adotta tutte le misure idonee a contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque"; (comma 3) "Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica";

**Che il PSC - Piano Strutturale Comunale** (strumento di pianificazione generale) considera come finalità principale il riordino del territorio, il risanamento dei guasti creati dagli insediamenti disordinati operati in assenza di qualsiasi disciplina normativa, il recupero e la riaffermazione dei valori di tutela dell'ambiente e del paesaggio, in uno schema di obiettivo rispetto degli elementi che nel loro complesso costituiscono il bene pubblico, attribuendo quindi, al rispetto dell'ambiente e alla tutela del paesaggio, una importanza strategica nella prefigurazione del futuro di Palmi;

**Che il PSC** pone tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale anche la riduzione del rischio di inquinamento elettromagnetico;

**Che il PSC** assume che la qualità dell'aria concorre alla qualità diffusa del territorio. Pertanto il suo mantenimento tende alla salvaguardia dell'identità e dei valori che rendono invariante strutturale il territorio medesimo. Nell'assegnare tale ruolo all'aria s'indirizza la pianificazione comunale al rispetto dei requisiti qualitativi e all'abbattimento/contenimento degli inquinamenti (atmosferici, acustici, elettrici, elettromagnetici) da inserire quali condizioni (e/o parametri ineludibili di valutazione) per le trasformazioni urbanistiche e edilizie;

**Che il PSC** prevede che le progettazioni future dovranno essere eseguite nel rispetto del contesto naturalistico esistente, considerando le caratteristiche orografiche e quelle paesaggistiche in modo che le opere da realizzare possano inserirsi in maniera armonica nell'ambiente;

**Che il rapporto ambientale definitivo (V.A.S. 2017)** segnala tra le criticità/pressioni rilevate sui temi ambientali "la vicinanza ad abitazioni ed edifici scolastici di sorgenti di campi elettromagnetici e in aree prossime al SIN (sito d'interesse nazionale)" e pone come obiettivi di sostenibilità specifici del PSC, "il rispetto dei limiti imposti dal **DPCM 08/07/2003** ai campi elettromagnetici";

**Che il rapporto ambientale definitivo (V.A.S. 2017)** segnala tra le criticità/pressioni rilevate sul tema salute "la vicinanza ad abitazioni ed edifici scolastici di sorgenti di campi elettromagnetici" e pone come obiettivi di sostenibilità generale del PSC "la riduzione dei livelli di esposizione ai CEM nocivi per la salute umana – SNAA **DPCM 08/07/2003**" e come obiettivi di sostenibilità specifica del PSC "la localizzazione di sorgenti di campi elettromagnetici lontane da elementi sensibili (scuole, ospedali, abitazioni, etc.);"

**Che il rapporto ambientale definitivo (V.A.S. 2017)** ancora segnala gli impatti negativi e possibili mitigazioni sulla componente ambientale Atmosfera e Agenti fisici – CEM. "La creazione di nuove zone di urbanizzazione, sia di carattere residenziale che industriale, determinerà l'espansione della rete elettrica e quindi causerà l'aumento dell'emissione ai campi elettromagnetici a frequenza di rete. Le misure di mitigazione potranno consistere nella minimizzazione dell'impatto dei tracciati delle linee e delle cabine elettriche che si renderanno necessarie, adottando scelte che minimizzino l'esposizione della popolazione";

**Che** è intenzione di questa Amministrazione, al fine di attivare un processo partecipativo, istituire un "Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico", con funzioni consultive in materia di pianificazione territoriale degli impianti di comunicazione elettronica, aperto alla partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione, afferenti all'Ufficio Urbanistica e Pianificazione del territorio, Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, ARPACAL, ASP, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi **dell'art. 13, Legge n. 349/1986 e s.m.i.**, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi **dell'art. 9 della Legge n. 241/1990** e Operatori interessati;

**Che** è intenzione di questa Amministrazione attivare con Enti o Istituti specializzati, un accordo finalizzato alla realizzazione di specifiche indagini epidemiologiche, volte ad offrire un quadro esaustivo di conoscenza sulla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici cui è sottoposta la popolazione di Palmi, nonché per chi svolge attività lavorative continuative presso aree ove sono ubicate sorgenti di emissione elettromagnetica;

**Che** è intenzione di questa Amministrazione promuovere, di concerto con le Amministrazioni e gli Enti dello Stato previsti dall'**art. 10 Legge n. 36/2001**, specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale ai sensi della **Legge 8 luglio 1986, n. 349**, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica;

**Che** in osservanza **all'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013**, l'Amministrazione pubblicherà sul proprio sito istituzionale il Registro delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed i risultati delle relative campagne periodiche di misurazione.

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile, per i quali è richiesta specifica autorizzazione da parte del Comune di Palmi. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza sanitaria e alla Pubblica sicurezza.

## **ART. 2 – OBIETTIVI E FINALITA'**

Il presente Regolamento fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli impianti di telefonia mobile, minimizzando contestualmente l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi **dell'art. 8, comma 6, Legge n. 36/2001**. Assicura inoltre le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) tutela della salute umana dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c) minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- d) promozione di interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- e) riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

## **ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PROGETTAZIONE**

I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi.

Le aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti saranno quelle libere da vincoli, non panoramiche e di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione nel seguente ordine prioritario:

- a) aree agricole libere da vincoli e non panoramiche (così come definite dal PSC), non abitate e non attrezzate (nelle quali, al fine di ridurre l'impatto ambientale, gli impianti dovranno essere adeguatamente mimetizzati);
- b) infrastrutture della viabilità;
- c) immobili o impianti di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale) ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, con l'obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4 e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

- a) *la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;*<sup>1</sup>
- b) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
- c) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti come torri faro, serbatoi idrici, ecc.;

Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti, dovranno presentare la migliore soluzione tecnica possibile, che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulla popolazione e sulle componenti ambientali e paesaggistiche.

Si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:

- a) adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l'obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti;
- b) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
- c) ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei cono di visuale principali;
- e) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
- f) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio;
- g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro.

---

<sup>1</sup> Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 73 del 02.09.2019

## **ART. 4 – DIVIETI**

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del “principio di precauzione”, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

In particolare quindi è fatto divieto di installare impianti in prossimità di siti sensibili e di aree intensamente frequentate. Gli impianti dovranno rispettare da detti siti il seguente “limite distanziale”: 200 mt in linea d’aria, calcolati dal centro del palo (o altro elemento) che sostiene la/e parabola/e al perimetro esterno dell’area di pertinenza. Si intendono aree intensamente frequentate (di cui all’**art. 4 del DPCM 8 luglio 2003**), anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi, tra i quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, luoghi di culto, parchi gioco, ville e giardini pubblici, strutture sportive, esercizi di media e grande distribuzione commerciale ivi comprese le relative pertinenze.

Sono considerati siti sensibili:

1. Edifici e loro pertinenze destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi;
2. Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni;
3. Edifici costruiti abusivamente e che non abbiano ancora ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria;
4. Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all’**art. 10 del D.lgs. 42/2004**.

## **ART. 5 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA**

L’installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS/LTE, o tecnologiche assimilabili successive, nonché la realizzazione delle connesse opere civili, scavi e occupazioni di suolo pubblico sono autorizzate dal Comune di Palmi.

L’installazione e le modifiche degli impianti di telefonia mobile sono soggette a SCIA secondo la normativa vigente in materia di telecomunicazioni, nonché le connesse opere civili, scavi e occupazioni di suolo pubblico sono soggette a richiesta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui agli **artt. 86, 87, 87/bis e 87/ter e 88 del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.**

La realizzazione, la modifica tecnologica, l’implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all’**art. 87 e segg. Del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.**, incluso il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal **Titolo II del TU 380/2001 (COMMA 3 ART. 87)**.

Il procedimento di autorizzazione di cui agli **artt. 87 e ss.** qualora comporti anche la realizzazione di opere civili ai sensi dell’**art. 88** è unitario e l’istanza deve essere conforme, in ragione delle singole fattispecie, ai **modelli A – B e C dell’allegato n. 13 al D.Lgs. n. 259/2003**, e presentata all’ufficio urbanistica e pianificazione del territorio del Comune di Palmi.

L'istanza dovrà contenere idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del **D.P.R. n. 445/2000**, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:

1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto in nome, per conto e nell'interesse di un soggetto abilitato a norma di legge; ove il richiedente agisca nell'interesse di un terzo soggetto e si preveda la voltura del titolo di legittimazione a seguito del suo rilascio ovvero ad interventi ultimati ciò deve essere puntualmente specificato nell'istanza;
2. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto;

L'istanza deve essere inoltre corredata di tutta la documentazione prevista dal **D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.**, tra cui:

1. autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, nonché della prescritta autorizzazione della Regione Calabria Dipartimento 9 settore n. 2 Servizio 8 Vigilanza e controllo OO.PP. – Sismico – Supporto Tecnico protezione civile e copia della presentazione (D.M. n.37/2008) al Genio Civile;
2. il parere favorevole dell'ARPACAL sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui al **D.P.C.M. 8 luglio 2003** e dal disposto dalla **Legge n. 221 del 17 dicembre 2012**, e che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni nonché sulle possibili interferenze relative agli apparati elettromedicali, tenendo anche conto dei valori di fondo elettromagnetico esistenti e dei valori stimati dell'impianto;
3. eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti;
4. la ricevuta di pagamento di segreteria istruttoria;

Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al presente paragrafo, ad esclusione del parere favorevole di ARPACAL, non sia allegato alla richiesta di Autorizzazione, l'Amministrazione ne chiede la presentazione, interrompendo i termini previsti dalla vigente normativa in materia di silenzio assenso (SA), fino all'avvenuto perfezionamento della richiesta di autorizzazione.

Copia dell'istanza viene inoltrata dal proponente contestualmente ad ARPACAL, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPACAL.

L'Amministrazione può, in ogni caso, motivare nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento il proprio dissenso.

Se gli atti mancanti non vengono prodotti nei termini indicati, il Comune indice una Conferenza di Servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme.

La Conferenza dei Servizi è sempre convocata qualora siano coinvolti nel procedimento più enti, pubblici e privati, proprietari di singole infrastrutture.

Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, sussiste l'obbligo di presentare un'unica richiesta di autorizzazione da parte di tutti i singoli fruitori dell'impianto. In detta richiesta devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ciascun singolo operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto, per ogni progetto, ad acquisire autonomamente, l'apposito parere tecnico preventivo da parte dell'ARPACAL.

## **ART 6 – IMPIANTI TEMPORANEI**

E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei, dandone comunicazione al Comune, esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:

**a)** eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale e religioso di particolare rilevanza;

**b)** esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;

Nel caso sub a) il titolo di legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte e previo espletamento delle procedure autorizzative ordinarie, sino al terzo giorno successivo alla data di conclusione dell'evento; nel caso sub b) il titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili. Le procedure di legittimazione degli impianti temporanei devono essere espletate nel più breve tempo possibile, avendo carattere prioritario.

Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

Tutti gli impianti temporanei dovranno rispettare in ogni caso i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al **D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii. e il presente Regolamento.**

## **Art. 7 – COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI**

L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare al Comune, all'ARPACAL, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPACAL l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del **D.P.C.M. 8 luglio 2003**, dal disposto dalla **Legge n. 221 del 17 dicembre 2012** e del presente Regolamento. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato.

## **ART. 8 – MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO, DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO**

L'installazione degli impianti dovrà essere conforme alla normativa dettata dalla pianificazione.

Nel perimetro del centro storico e nelle altre aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale e nei siti indicati dalla direttiva Habitat – Rete Natura 2000 (**Direttiva 92/43/CEE**) e nelle Aree Naturali Protette (**L. n. 394/1991**), restando fermi i divieti e le norme di cui all'articolo 4, l'installazione degli impianti come stabilito dal **D.Lgs. n. 42/2004** Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è consentita previo N.O. da parte degli organi competenti, anche per favorire soluzioni progettuali tali da mitigare l'impatto visivo.

## **ART. 9 – PIANO TERRITORIALE DELLA TELEFONIA MOBILE**

Ciascun gestore propone entro il 15 dicembre di ogni anno un programma di sviluppo delle reti, suddivise per tipologia di tecnologia utilizzata (UMTS, LTE, ecc.), che dovrà contenere la proposta delle aree individuate per la futura localizzazione degli impianti.

Sulla base delle proposte, l'ufficio urbanistica e pianificazione del territorio del comune, predispone in conformità alla legislazione vigente il Piano Territoriale annuale della Telefonia Mobile tendente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto sull'ambiente.

Il Piano, di natura interattiva, sarà aggiornato in tempo reale, recependo le modifiche intercorse (nuove installazioni, delocalizzazioni, dismissioni, nuove misurazioni, evoluzioni normative e tecnologiche ecc.).

La predisposizione e l'aggiornamento del Piano devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza.

Il Piano può prevedere integrazioni e modifiche per sopraggiunte eccezionali esigenze di copertura del servizio da parte dei Gestori.

## **ART. 10 – REGISTRO COMUNALE DEGLI IMPIANTI**

Entro centottanta giorni dell'entrata in vigore del presente Regolamento è istituito presso gli uffici del Comune di Palmi il Registro Comunale degli impianti di telefonia mobile esistenti sul territorio.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di impianti esistenti forniscono al Comune di Palmi e ad ARPACAL i dati completi dei propri impianti corredati delle caratteristiche tecniche per la valutazione dei campi elettromagnetici; tali dati dovranno essere elaborati in formato conforme al catasto regionale.

## **ART. 11 – FUNZIONI DI VIGILANZA, CONTROLLO E MONITORAGGIO**

L'attività di vigilanza e controllo ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono attribuite all'ufficio Urbanistica e pianificazione del territorio del comune che si avvale del supporto tecnico dell'ARPACAL nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Sono previste campagne periodiche di misura dei campi elettromagnetici, necessarie a monitorare i livelli esistenti e mantenere attivo il processo di pianificazione, ponendo i relativi oneri a carico dei titolari degli impianti attraverso apposite convenzioni.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, su richiesta dell'Amministrazione comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore al momento della richiesta di autorizzazione.

Il Comune di Palmi può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso l'installazione di centraline di rilevamento in continuo dei CEM e i cui risultati saranno resi disponibili alla popolazione.

Il Comune di Palmi garantisce l'accesso ai dati delle misurazioni a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

## **ART. 12 – SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:

- a) delle norme di cui alla **Legge n. 36/2001**, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'**art. 15**;
- b) delle norme di cui al **D.Lgs. 01/08/2003, n. 259/2003**, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'**art. 98**;

per le violazioni di natura urbanistica delle norme e prescrizioni del presente Regolamento trovano applicazione le sanzioni in materia di abusivismo edilizio previste dal **D.P.R. 06/06/2001, n. 380/2001** e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

In caso di installazione o modifica di impianti di telefonia mobile senza o in difformità dell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all'**art. 214 del D.Lgs. n. 259/2003**.

In conformità a quanto previsto dall'**articolo 15, comma 7, della L. 36/2001**, per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'**articolo 16 della Legge 689/1981** e successive modifiche.

Nel caso di superamenti dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dal **D.P.C.M. dell'8 luglio 2003** si applicano le disposizioni di legge vigenti ivi comprese le disposizioni in materia di irrogazione delle sanzioni.

## **ART. 13 – NORME TRANSITORIE**

Gli impianti di telefonia mobile esistenti e funzionanti, installati sugli immobili o nei siti di cui ai commi 1,2,3,4, dell'art. 4, sono oggetto di delocalizzazione in conformità alle finalità stabilite nel presente Regolamento e, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale, da parte dell'ente, di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio entro il termine di 24 mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il Comune di Palmi, *entro il termine di 24 mesi*<sup>2</sup>, effettuerà una ricognizione degli impianti esistenti con riferimento alla loro conformità ai principi fissati dal presente regolamento e promuoverà azioni di risanamento ai sensi della **Legge n. 36/2001** e del **d.lgs. n. 259/2003** e loro successive modifiche e integrazioni. Le azioni riguardano gli impianti preesistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del **D.P.C.M. 08/07/2003** e del disposto di cui alla **Legge n.221 del 17/12/2012**, non appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità, intesi quali standard urbanistici, fissati dal presente regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Inoltre, nell'ottica della realizzazione di una Smart City, l'amministrazione comunale si ripropone di promuovere un percorso virtuoso di introduzione di nuove tecnologie mini invasive ed a basso inquinamento elettromagnetico, alternative ai dispositivi attualmente in uso sul territorio.

La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli

---

<sup>2</sup> Periodo modificato con deliberazione del C.C. n° 73 del 02.09.2019

obiettivi di qualità previsti dagli **art. 3 e 4 del DPCM 08/07/2003**, dal disposto di cui alla **Legge n. 221 del 17/12/2012** e del presente regolamento. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli **art. 3 e 4 del DPCM 08/07/2003** e dal disposto di cui alla **Legge n. 221 del 17/12/2012**.

Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuata nei tempi e con le modalità disposte dagli uffici comunali preposti alla predisposizione della pianificazione territoriale ed al controllo degli atti del Comune di Palmi. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il comune di Palmi si impegna a trovare accordi con i gestori.

Il Comune di Palmi dispone la rilocalizzazione degli impianti quando gli stessi risultano installati in aree identificate come non idonee secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione (ai sensi dell'**art.4 del presente Regolamento comunale**) ed è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, *entro il termine di 24 mesi*<sup>3</sup>.

In attesa che il Comune adotti una pianificazione della rete di telefonia, in applicazione del diritto alla salute e del principio di precauzione, in mancanza di sufficienti evidenze scientifiche idonee a sancire l'innocuità e al fine di contemperare un corretto bilanciamento tra i differenti interessi pubblici da tutelare, è sospesa l'installazione di nuovi impianti – antenne del 5G.

## **ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE E NORME DI SALVAGUARDIA**

Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti in itinere, nonché a quelli perfezionati relativi agli impianti non ancora attivati.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente Regolamento.

---

<sup>3</sup> Periodo aggiunto con deliberazione del C.C. n° 73 del 02.09.2019